



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (NA) CARRIERO   | Presidente  |
| (NA) BALDINELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MARIANELLO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) RUGGIERO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 09/07/2024

### FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, nel gennaio 2024, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 7.1.2020, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso dell'importo complessivo € 1.234,37, oltre agli interessi legali.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato le richieste di parte istante, rilevando che: 1) è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi "*up front*" (non rimborsabili) e costi "*recurring*" (rimborsabili), che rende l'Ordinamento nazionale "impermeabile" a quella che sarebbe poi stata l'interpretazione "Lexitor" della Corte di Giustizia UE; 2) successivamente alla sentenza Lexitor è intervenuta la sentenza della CGUE del 09/02/2023, i cui principi "*possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie*"; 3) la mancata restituzione proporzionale di tali voci contrattuali è stata liberamente accettata dal ricorrente in sede negoziale.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

Con le proprie repliche, parte ricorrente ha ribadito l'applicabilità della sentenza Lexitor e dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento dell'ABF in tema; ha reiterato quindi la



richiesta avanzata con il ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Come noto, l'art. 125 *sexies* tub è stato modificato dall'11 *octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73 (come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021), il quale aveva previsto — in relazione ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa — la piena applicabilità dei principi espressi nella sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia Europea, con conseguente retrocedibilità, in caso di estinzione anticipata del rapporto di credito, di tutti gli oneri contrattuali applicati al rapporto stesso, siano essi *recurring* o *up front*, escluse le imposte; viceversa, quanto ai contratti stipulati precedentemente a tale data, l'art. 11 *octies*, co. 2, sanciva la (persistente) applicabilità del vecchio testo dell'art. 125 *sexies* tub e delle corrispondenti disposizioni della Banca d'Italia, con conseguente retrocedibilità, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli oneri *recurring*. Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, il Giudice delle leggi è intervenuto in materia, dichiarando parzialmente incostituzionale, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, poiché in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell' art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, come interpretato nella sentenza "Lexitor" dalla CGUE, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea.

Per effetto dell'intervento della Consulta, i Collegi ABF hanno concordato di applicare i principi di diritto prescritti nella sentenza del 2022, assicurando *"continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta n. 263/2022 che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor"*. Per tal via, dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, è stato applicato, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, è stato applicato il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il legislatore italiano è, poi, nuovamente intervenuto con il d.l. 10 agosto 2023 n. 104, ove, con l'art. 27, modificando la norma transitoria contenuta nell'art. 11 *octies*, comma 2°, del d.l. 25.5.2021, n. 73, ha previsto che *«Nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. La relativa legge di conversione n. 136/23 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, secondo i criteri di calcolo già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, occorre osservare che il ricorso in esame ha ad oggetto un contratto stipulato in data 7.1.2020 ed estinto in corrispondenza della rata n. 48 di 120 complessive, previa emissione del conteggio estintivo emesso nel gennaio 2024.

Le relative domande meritano accoglimento solo in parte.

Ed invero, l'istante ha chiesto il rimborso delle "spese di istruttoria" e delle "commissioni di intermediazione"; detti oneri, alla luce dell'orientamento condiviso dei Collegi devono essere qualificati entrambi come *up front* e calcolati secondo il principio della curva degli interessi.

Atteso che l'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta, come detto, al maturare della rata n. 49 su 120 complessive del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà retrocedere al cliente l'importo di € 229,49 a titolo di commissioni di istruttoria e la quota di € 557,38, a titolo di provvigioni per l'intermediario del credito.

Va quindi accertato il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo complessivo di € 786,87, che andranno arrotondati a € 787,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 787,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO